

VERBALE DI ADUNANZA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di luglio in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la sede della EL.EN. Società per Azioni, alle ore quindici e trenta minuti

15 luglio 2008 ore 15,30

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor CLEMENTI Ing. GABRIELE nato a Incisa in Valdarno l'8 luglio 1951, domiciliato per la carica ove appreso, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

EL.EN. Società per Azioni

con sede in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, capitale sociale di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila seicentoseventantuno virgola trentasei) sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03137680488, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze al n. 304.871, partita IVA n. 03137680488, come dichiara il comparente.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere, con il consenso unanime dei presenti, il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della detta società, qui convocata oggi alle ore quindici, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *Comunicazioni del Presidente*
- 2) *Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 C.C.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, procedo alla verbalizzazione di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il comparente, il quale

constata

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale mediante avviso inviato ai consiglieri e ai sindaci in data 7 luglio 2008;

- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Blasi Paolo, Bazzocchi Barbara, Modi Stefano, Legnaioli Michele, Pecci Alberto, Cangioli Andrea oltre a se stesso Presidente;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Pilla Vincenzo, Pacini Giovanni, Caselli Paolo.

Tutto ciò constatato ed attestato, il Presidente dichiara validamente costituito lo stesso Consiglio di Amministrazione

ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aprendo la discussione il Presidente propone di passare direttamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno non avendo comunicazioni di rilievo da riportare al Consiglio. I presenti accettano.

Inizia quindi l'esposizione degli argomenti e richiama la delibera assunta dalla Assemblea straordinaria dei Soci in data 15 maggio 2008 verbalizzata con atto ai miei rogiti repertorio n. 113578 raccolta n. 9656 registrato a Pistoia il 20 maggio 2008 n. 4187/1T e iscritta al Registro delle Imprese di Firenze in data 29 maggio 2008 n. 304871, con la quale è stata conferita al Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile - la facoltà di aumentare in una o più volte, entro cinque anni decorrenti dalla data del 15 maggio 2008, il capitale sociale di un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie; aumento destinato ad essere liberato a pagamento con il versamento di un prezzo da determinarsi ad opera del Consiglio in applicazione dei criteri individuati dalla medesima deliberazione.

Il Presidente ricorda anche ai presenti che l'aumento di capitale dovrà essere deliberato ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2441, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci e dovrà essere posto a servizio del piano di incentivazione per il periodo 2008 (duemilaotto) - 2013 (duemilatredici) a favore di dipendenti del gruppo El.En., da attuarsi con la assegnazione a titolo gratuito di diritti di opzione il cui esercizio è disciplinato dal regolamento che è approvato oggi in via definitiva dal Consiglio stesso secondo le indicazioni di massima contenute nella bozza di regolamento esaminata dalla citata assemblea dei soci.

La stessa Assemblea dei Soci ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, entro i limiti contenuti nella delega e secondo i criteri di massima definiti nel regolamento del piano di incentivazione (costituente parte della relazione allegata al verbale assembleare), i termini e le modalità dell'operazione che riterrà opportuni per una migliore esecuzione delle delega medesima.

Proseguendo nel suo intervento il Presidente evidenzia ai presenti i motivi che inducono l'organo amministrativo a procedere all'esercizio della delega ad aumentare il capitale, motivi essenzialmente riconducibili all'opportunità di stimolare i dipendenti della società e delle controllate in un momento così delicato di crescita del gruppo. Il Presidente continua sottolineando inoltre che, in un mercato altamente competitivo, l'assegnazione di diritti di opzione per l'acquisto di azioni della società appare l'unico strumento idoneo ad attrarre nuove professionalità e a incentivare la permanenza di quelle già esistenti.

Il Presidente quindi presenta ed illustra dettagliatamente il "Regolamento del Piano di Incentivazione 2008-2013" che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente fa poi presente, che ad oggi non è pendente alcun termine di esercizio di opzioni relative a piani di incentivazione precedentemente deliberati dallo stesso consiglio e che il capitale ad oggi sottoscritto risulta interamente liberato.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Vincenzo Pilla, a nome del Collegio stesso, esprime perciò parere favorevole alle proposte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, confermando che l'attuale capitale sociale sottoscritto è interamente versato, come risulta anche dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 maggio 2008 e contenente la relazione con il giudizio della società di revisione Reconta Ernst & Young SpA.

Il Presidente, quindi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2441 C.C., richiamati il testo della delibera di delega al Consiglio e i motivi che inducono il Consiglio ad esercitare tale delega conferita dall'assemblea del 15 maggio 2008, passa ad illustrare al Consiglio i criteri di individuazione del prezzo unitario di emissione delle azioni precisando che tale prezzo viene determinato in base al valore del patrimonio netto, tenuto conto anche dell'andamento delle quotazioni in borsa nell'ultimo semestre, in un valore unitario, comprensivo del sovrapprezzo, non inferiore al maggiore fra:

- il valore per azione determinato sulla base del patrimonio netto consolidato del Gruppo El.En. al 31 dicembre dell'anno precedente la data di assegnazione delle Opzioni;
- la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. nei 6 mesi antecedenti la assegnazione delle Opzioni;
- la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. nei 30 giorni antecedenti la assegnazione delle Opzioni.

Sulla base dei suddetti criteri comunica che il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo unitario di esercizio dei diritti di opzione da assegnare con il nuovo piano di stock-option in euro 24,75 (ventiquattro virgola settantacinque) per azione, fissando quindi in euro 24,23 (ventiquattro virgola ventitré) il sovrapprezzo per azione.

Concludendo l'esposizione il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiama la Comunicazione Consob n. 11.508 del 15 febbraio 2000 (Raccomandazioni in merito alle informazioni riguardanti piani di *stock option*), la quale ancorché in via di abrogazione quanto agli obblighi informativi ivi contenuti in virtù dei nuovi artt. 114-bis TUF e 84-bis Regolamento E-

mittenti adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contiene una indicazione di carattere sostanziale secondo la quale l'art. 2441, comma VI, c.c. non trova applicazione agli aumenti di capitale riservati esclusivamente ai dipendenti.

A questo punto, conclusa l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione e invita i presenti ad intervenire. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta la seguente

proposta di delibera

"Il Consiglio di Amministrazione della EL.EN. Società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,
- richiamato il contenuto della delega ad aumentare il capitale sociale conferita con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 15 maggio 2008 verbalizzata con atto ai rogiti del Notaio Antonio Marrese repertorio n. 113578, raccolta n. 9656 iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze il 29 maggio 2008 n. 304871;
- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

1. di aumentare il capitale sociale di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, godimento pari a quello delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di sottoscrizione;

2. di escludere, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 15 maggio 2008 nel conferire la delega al Consiglio, il diritto di opzione nell'interesse della società ai sensi del comma ottavo dell'art. 2441 C.C., per i motivi ricordati dal Presidente e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione;

3. di porre detto aumento a servizio del Piano di Incentivazione 2008-2013 di cui infra; tale Piano verrà realizzato mediante assegnazione ai dipendenti della El.En. - società per azioni e delle altre società del gruppo, designati dal Consiglio con delibera assunta prima d'ora in data odierna, dei diritti di opzione per la sottoscrizione delle predette massime numero 160.000 (centosessantamila) nuove azioni della società di nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

4. di stabilire che il prezzo di sottoscrizione, tenuto conto delle previsioni di legge e dei criteri contenuti nella delibera assembleare di delega più volte ricordata sia determinato in euro 24,75 (ventiquattro virgola settantacinque) e dunque con un sovrapprezzo per azione di euro 24,23 (ventiquattro virgola ventitré);

5. di approvare il regolamento del Piano di Incentivazione 2008-2013 proposto e allegato al presente atto sotto la lettera "A";

6. di stabilire che i diritti di opzione alla sottoscrizione delle nuove azioni assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti designati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Piano di Incentivazione 2008-2013, non siano negoziabili e possano essere esercitati dai soggetti cui il Consiglio stesso li abbia attribuiti in due tranches di pari importo e nell'osservanza dei termini seguenti:

A. limitatamente all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente l'esercizio dei diritti di opzione potrà avvenire come segue:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione;

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione;

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

Pertanto - limitatamente al detto importo di nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) - la sottoscrizione dell'aumento del capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione potrà avvenire esclusivamente negli intervalli temporali sopra individuati per l'esercizio delle

opzioni.

B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente i diritti di opzione potranno essere esercitati nei termini seguenti:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

Pertanto la sottoscrizione dell'aumento del capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo ammontare di nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) potrà avvenire negli intervalli temporali sopra individuati per l'esercizio delle opzioni.

7. Di stabilire che detto aumento potrà essere eseguito anche in modo scindibile entro il termine ultimo del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

In difetto, il capitale sociale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2, del Codice Civile;

8. Di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale come segue:

Vecchio testo

"Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilionioctocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria del 15 maggio 2008 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 maggio 2008, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento.

La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.".

Nuovo testo

"Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosestantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniottocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:

A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio

2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione;

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione;

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.

La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.”.

9. di procedere alla assegnazione dei diritti di opzione di cui infra designando quali destinatari dei predetti diritti i dipendenti individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna e precedente alla presente e per le quantità ivi indicate.

10. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gabriele Clementi e agli Amministratori delegati Ing. Andrea Cangioli e Signora Barbara Bazzocchi, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per:

a) dare totale attuazione alla delibera testè assunta con facoltà, nei limiti dei principi deliberati dal Consiglio, di fissare tempi e modalità esecutive;

b) depositare nel Registro delle Imprese il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale, aggiornato in base alla delibera assunta;

c) procedere alle attestazioni di cui all'art. 2444 C.C.”.

Tale proposta di delibera viene posta dal Presidente in votazione peralzata di mano e dopo prova e controprova risulta approvata alla unanimità con la sola astensione del consigliere Stefano Modi che riveste anche la qualifica di dipendente della società e che risulta assegnatario di diritti di opzione.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del giorno.

Le modifiche allo Statuto Sociale come sopra deliberate risultano dal nuovo testo dello Statuto stesso che il comparente mi consegna e che allego al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Nessun altro avendo richiesto di intervenire e non essendovi altro da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore sedici e cinquantacinque minuti.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, da me notaio letto, al comparente che l'approva.

Consta l'atto di sei fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime diciannove intere pagine e parte della ventesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

**"REGOLAMENTO DEL "PIANO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI 2008 - 2013"
AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE EMESSE DA EL.EN. s.p.a.**

PREMESSA

Presupposto e fine del presente regolamento e del Piano di Incentivazione in esso disciplinato è quello di coinvolgere alcuni dei dipendenti (i "DIPENDENTI" come in prosieguo definiti) del GRUPPO (come di seguito definito) nel futuro sviluppo economico e strategico dello stesso, consentendo agli stessi DIPENDENTI di partecipare ai frutti economici, e non solo economici, di tale sviluppo. In particolar modo il presente Piano di Incentivazione è volto in primo luogo ad incentivare i DIPENDENTI della SOCIETÀ (come di seguito definita) e, in secondo luogo, a mantenere il rapporto di collaborazione dei DIPENDENTI con il GRUPPO, al fine di consolidare le capacità tecniche e tecnologiche sviluppate dal GRUPPO fornendo quindi alla SOCIETÀ quella stabilità interna necessaria a superare con successo le difficoltà di un mercato in continua crescita ed evoluzione anche sul piano della concorrenza ed, inoltre, la fase di transizione industriale e manageriale che è conseguita sia alla quotazione che alla espansione della Società.

* * *

Articolo 1 - Oggetto del Piano di Incentivazione

1.1. I diritti di opzione qui disciplinati (in prosieguo le "OPZIONI") sono assegnati in forza di quanto disposto: (i) dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) (in prosieguo "DELIBERA APPROVATIVA") della società El.En. società per azioni (di seguito definita come la "SOCIETÀ") con la quale è stata conferita la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di procedere ad un aumento del capitale sociale fino ad un massimo di nominali Euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento/00) da porre a servizio di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate (in prosieguo "GRUPPO"); (ii) dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ assunta in data 15 luglio 2008 che, in esecuzione della DELIBERA APPROVATIVA, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi complessivi nominali Euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento/00). L'assegnazione delle OPZIONI e dei diritti ed obblighi relativi alle stesse è soggetta alle condizioni e ai termini indicati nel presente regolamento (il "REGOLAMENTO").

Articolo 2 - Assegnazione delle OPZIONI per la sottoscrizione delle AZIONI


2.1. Le OPZIONI di cui al presente REGOLAMENTO saranno assegnate esclusivamente a favore della categoria dei Dirigenti, dei Quadri e degli Impiegati del GRUPPO - in quanto dipendenti del GRUPPO stesso - che al momento dell'assegnazione delle OPZIONI siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con una società del GRUPPO (qui di seguito complessivamente definiti come i "DIPENDENTI" e ciascuno di essi singolarmente come "DIPENDENTE").

2.2. Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, ai sensi dei poteri conferiti dall'assemblea straordinaria della SOCIETÀ, e nei limiti massimi stabiliti dall'assemblea stessa, ha ampia facoltà nel determinare: (i) a quali dei DIPENDENTI assegnare le OPZIONI, (ii) il numero di OPZIONI da assegnare a ciascun DIPENDENTE, (iii) i termini e le condizioni per l'esercizio delle OPZIONI, il tutto in applicazione del presente REGOLAMENTO.

2.3. I DIPENDENTI titolari delle OPZIONI avranno diritto di sottoscrivere per ciascuna OPZIONE ad essi assegnata n. 1 (una) azione ordinaria della SOCIETÀ (in prosieguo "AZIONE") con godimento regolare versando il prezzo di sottoscrizione determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della assegnazione (in prosieguo "PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE"). La parte del PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE eccedente il valore nominale delle AZIONI sarà considerato quale sovrapprezzo.

2.4. Le OPZIONI sono concesse gratuitamente ai DIPENDENTI.

2.5. Le OPZIONI e tutti i diritti incorporati in tali diritti di opzione, sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti di cui al presente REGOLAMENTO) e quindi impignorabili e non utilizzabili a fronte di debiti o contratti assunti da ciascuno dei DIPENDENTI nei confronti del GRUPPO ovvero di





soggetti terzi.

Articolo 3 - Modalità di esercizio delle OPZIONI

- 3.1.I DIPENDENTI titolari delle OPZIONI avranno diritto di esercitare le OPZIONI stesse e di sottoscrivere le relative azioni con le modalità, termini e condizioni previste dal presente REGOLAMENTO e in particolare dal presente articolo 3, integrate come del caso dalle ulteriori condizioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno deliberare.
- 3.2 Qualora il DIPENDENTE intenda esercitare le OPZIONI, lo stesso dovrà comunicare per iscritto alla SOCIETÀ, utilizzando il modulo di comunicazione accluso al presente REGOLAMENTO come Allegato "A", l'esercizio delle OPZIONI stesse e il proprio impegno a sottoscrivere il numero di azioni corrispondenti alle OPZIONI e a versare il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE (tale comunicazione è di seguito definita come la "COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO").
- 3.3.Le OPZIONI saranno esercitabili, in una o più *tranches* secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che in ciascun atto di assegnazione delle OPZIONI determina anche il termine iniziale e quello finale per far pervenire alla SOCIETÀ la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO relativa alle OPZIONI di volta in volta assegnate.
- 3.4.Al momento dell'esercizio delle OPZIONI, i DIPENDENTI dovranno versare nelle casse della SOCIETÀ il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE per ciascuna delle AZIONI sottoscritte. Il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE è quello determinato dal Consiglio di Amministrazione nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria della SOCIETÀ nella DELIBERA APPROVATIVA.
- 3.5.L'esercizio delle OPZIONI (di seguito l' "ESERCIZIO DELLE OPZIONI") si intenderà validamente effettuato alla data di ricevimento da parte della Società della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO unitamente al PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE. La data di sottoscrizione delle azioni (di seguito la "DATA DI ESERCIZIO"), è quella che stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.6.La sottoscrizione delle azioni dovrà avvenire contestualmente al versamento a favore della SOCIETÀ del PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE complessivo (cioè moltiplicato per il numero delle AZIONI). Detto versamento dovrà avvenire senza aggravio di commissioni e di spese a carico della SOCIETÀ. A tal fine il DIPENDENTE dovrà depositare presso la SOCIETÀ tali somme secondo le modalità amministrative e contabili che saranno indicate dalla SOCIETÀ stessa.
- 3.7.La SOCIETÀ metterà a disposizione del DIPENDENTE tutte le azioni sottoscritte dallo stesso DIPENDENTE appena possibile.
- 3.8.Le azioni della SOCIETÀ sottoscritte dai DIPENDENTI (a seguito dell'esercizio delle OPZIONI) avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della SOCIETÀ alla data della sottoscrizione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.
- 3.9.Qualora la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO non sia pervenuta alla SOCIETÀ entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle OPZIONI assegnate ovvero non sia stato versato alla SOCIETÀ il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE complessivo dovuto dal DIPENDENTE entro i termini previsti all'Articolo 3.6 che precede, il DIPENDENTE decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le OPZIONI assegnategli e i diritti di opzione di cui alle OPZIONI si intenderanno definitivamente estinti con effetto di liberazione dagli impegni assunti da parte della SOCIETÀ e dal singolo DIPENDENTE.

Articolo 4- Disciplina delle OPZIONI in caso di cessazione del rapporto di lavoro

- 4.1.Il diritto di esercitare le OPZIONI è condizionato a che il DIPENDENTE sia ancora dipendente del GRUPPO alla data di ricezione della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO.
- 4.2.Resta pertanto inteso che qualora nel periodo intercorrente tra (i) la data di assegnazione di OPZIONI e (ii) la data del ricevimento della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO, nei termini previsti dal presente REGOLAMENTO, ovvero la data del termine finale per l'esercizio del diritto di opzione, così come stabilita dal Consiglio di Amministrazione (di seguito "TERMINE FINALE"), dovesse venir meno il rapporto lavorativo tra il DIPENDENTE e il GRUPPO per dimissioni del DIPENDENTE, ovvero per licenziamento per giusta causa o comunque per



inadempimento imputabile al DIPENDENTE, il DIPENDENTE decadrà definitivamente dal diritto all'esercizio di tutte le OPZIONI allo stesso assegnate ai sensi del presente REGOLAMENTO e quindi decadrà dal diritto di sottoscrivere le azioni. L'estinzione dei predetti diritti avverrà automaticamente, senza necessità di comunicazione o formalità alcuna e a fare data dal momento stesso della cessazione del rapporto lavorativo, rappresentata per patto espresso dalla data in cui inizia l'eventuale periodo di preavviso.

4.3. Resta inteso che qualora nel periodo intercorrente (i) tra la data di assegnazione di OPZIONI e (ii) il TERMINE FINALE, dovesse venir meno il rapporto lavorativo tra il DIPENDENTE e il GRUPPO, per (a) causa di morte o (b) invalidità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo o (c) licenziamento del DIPENDENTE, per ragioni diverse da quelle indicate nell'articolo 4.2. che precede, il DIPENDENTE e/o i successori o aventi causa del DIPENDENTE stesso avranno diritto di esercitare tutte le OPZIONI assegnate al DIPENDENTE ai sensi del presente REGOLAMENTO. L'esercizio delle OPZIONI non potrà essere effettuato con modalità diverse da quanto previsto nel presente REGOLAMENTO e da quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione in sede di assegnazione delle OPZIONI.

Articolo 5 - Vincoli sulle AZIONI

5.1. Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ ha ed avrà facoltà di stabilire con propria delibera vincoli alla circolazione delle azioni spettanti in relazione alle OPZIONI assegnate.

Articolo 6 - Operazioni straordinarie della SOCIETÀ

6.1. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà rettificare, nel pieno rispetto della legge, le modalità e condizioni di esercizio delle OPZIONI in occasione di operazioni straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo:

- (i) aumenti gratuiti del capitale;
- (ii) aumenti di capitale a pagamento con emissione in opzione di nuove azioni, anche a servizio di obbligazioni convertibili o con *warrant* o al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione e comunque tutte le operazioni sul capitale e/o riserve che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile;
- (iii) riduzioni per perdite;
- (iv) operazioni di fusione e scissione della SOCIETÀ;
- (v) distribuzione di dividendi straordinari delle azioni;
- (vi) operazioni di riduzione del capitale mediante annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla SOCIETÀ;
- (vii) eventuali Offerte Pubbliche di Acquisto o Scambio

Articolo 7 - Comunicazioni



7.1. Tutte le comunicazioni tra la SOCIETÀ e i DIPENDENTI con riferimento al presente REGOLAMENTO dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento, e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni dovranno essere inviate: quanto alla SOCIETÀ all'indirizzo della sede legale alla attenzione del presidente del Consiglio di Amministrazione; quanto a ciascun DIPENDENTE all'indirizzo che risulterà comunicato dallo stesso DIPENDENTE ed in mancanza di comunicazione all'indirizzo risultante alla SOCIETÀ ai fini del rapporto di lavoro.

Articolo 8 - Accettazione del presente REGOLAMENTO

8.1. La sottoscrizione del presente REGOLAMENTO comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissate e disciplinate nel REGOLAMENTO stesso.

Articolo 9 - Mutamento della normativa previdenziale e fiscale

9.1. Qualora, per modifiche intervenute nello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile ovvero nella relativa interpretazione e applicazione, l'attuazione del presente REGOLAMENTO dovesse comportare ulteriori oneri previdenziali, tributari o di altra natura per la SOCIETÀ, il presente REGOLAMENTO potrà essere modificato o annullato dalla SOCIETÀ per la parte che non abbia già avuto esecuzione, senza che i destinatari possano avere



alcun diritto all'indennizzo o al risarcimento per le OPZIONI non ancora attribuite ovvero attribuite e non ancora esercitate.

Articolo 10 - Miscellanea

10.1 E' espressamente pattuito che la partecipazione del DIPENDENTE al programma di assegnazione delle OPZIONI oggetto del presente REGOLAMENTO non costituisce né fa sorgere alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al rapporto di lavoro del DIPENDENTE. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle leggi e contratti vigenti.

10.2 Tutti i termini previsti nel presente REGOLAMENTO devono intendersi tassativi, fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.

10.3. Con l'accettazione del presente REGOLAMENTO i DIPENDENTI dichiarano e riconoscono unitamente alla SOCIETÀ che il presente REGOLAMENTO supera e sostituisce qualsiasi precedente negoziazione o intesa tra la SOCIETÀ e i DIPENDENTI verbale o scritta in relazione a piani di incentivazione generalmente intesi.

10.4. Fermo restando quanto diversamente previsto nel presente REGOLAMENTO, le modifiche al presente REGOLAMENTO potranno essere effettuate solamente per iscritto e dovranno essere approvate dalla SOCIETÀ da un lato e da un numero di DIPENDENTI che sia almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dei DIPENDENTI che abbiano accettato il presente REGOLAMENTO.

10.5. Né la SOCIETÀ né alcuno dei DIPENDENTI potranno cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente REGOLAMENTO, fatti salvi evidentemente i casi di trasferimento *mortis causa*.

10.6. Ogni informazione relativa al Piano, o alle pattuizioni relative ai singoli destinatari, è di natura strettamente confidenziale e riservata e non potrà quindi essere divulgata, esposta e/o trasferita in qualsiasi modo ad altri DIPENDENTI o a terzi per tutta la durata del Piano e per i tre anni successivi, salvi eventuali obblighi di legge.

Articolo 11 - Legge applicabile

11.1. Il presente REGOLAMENTO e conseguentemente anche tutti i diritti relativi alle OPZIONI sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in base alla stessa.


Articolo 12 - Arbitrato

12.1. Qualsiasi controversia tra la SOCIETÀ, da un lato, e ciascun DIPENDENTE (suo successore e avente causa), dall'altro lato, derivante dal presente REGOLAMENTO e dai patti ad esso accessori (inclusa qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola compromissoria) verrà decisa mediante arbitrato rituale di diritto svolto da un collegio di tre arbitri nominati come segue.

Il primo Arbitro verrà nominato dalla Parte che instaura il giudizio arbitrale mediante atto notificato con invito all'altra Parte di procedere alla nomina del proprio. La Parte a cui l'invito è rivolto deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato. Il terzo Arbitro, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Arbitrale, verrà designato di comune accordo dai primi due Arbitri già nominati dalle Parti entro 20 giorni dalla nomina del secondo Arbitro o, mancando detto accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Quest'ultimo designerà (su richiesta della parte istante) anche (i) il secondo Arbitro qualora la Parte che avrebbe dovuto farsi carico di detta designazione non vi abbia provveduto nel termine sopra indicato; e (ii) la persona chiamata a sostituire qualsiasi Arbitro che sia venuto a mancare o non abbia accettato l'incarico, ma solamente nell'evento in cui detta sostituzione non sia stata effettuata dalla Parte cui spetta provvedervi o, nel caso del Presidente, dagli altri due Arbitri entro 20 giorni dalla data in cui detto Arbitro sia venuto a mancare.

La decisione degli Arbitri verrà presa secondo diritto in conformità alle applicabili norme di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti in conformità alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.

12.2. Il procedimento arbitrale avrà sede in Firenze.



The bottom of the document features two handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE ARBITRALE DI FIRENZE' around the perimeter and a central emblem. The signatures appear to be those of the representatives of the parties involved in the arbitration.

12.3. Con riferimento a procedimenti nei confronti della SOCIETÀ e più DIPENDENTI questi ultimi saranno congiuntamente considerati come una sola parte ai fini del procedimento arbitrale.

12.4. Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle Parti in conformità con le applicabili risoluzioni del collegio arbitrale.”

Guido Clemente




STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita in Calenzano (FI) una Società per azioni denominata "EL.EN. Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "EL.EN. S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale in Calenzano (FI).
L'organo amministrativo può sopprimere e istituire ovunque sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritengano necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto la progettazione, la ricerca, la costruzione, la commercializzazione, la riparazione di sistemi, apparecchiature e componenti ottici, elettronici, meccanici ed elettromeccanici di qualsiasi tipo e per qualsiasi applicazione; il commercio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di quanto innanzi.

La Società potrà, inoltre, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze in altre Società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 c.c. ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli:

- a) compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare che abbia una funzione strettamente strumentale rispetto all'oggetto sociale, con espressa esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a determinati soggetti;
- b) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate e da altre società ed enti partecipati;
- c) provvedere al finanziamento delle società controllate e di altre società ed enti partecipati.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniottocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:

A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione;

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio

2012 da parte del consiglio di amministrazione;

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.

La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.

Articolo 7

Azioni

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e, se liberate, consentendo la legge, possono essere al portatore. La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendenti.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8

Categorie di azioni

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai Soci uguali diritti, possono essere create, nel pieno rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi.

Articolo 9

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di 3 (tre) punti in più del prime rate ABI, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Articolo 10

Obbligazioni e Strumenti finanziari

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

La Società può altresì emettere, in osservanza delle prescrizioni di legge, strumenti finanziari sia che attribuiscono diritto di voto sia che non diano tale diritto.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Assemblea

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può tenersi anche in seconda e terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o tenersi entro centottanta giorni per gli esercizi relativamente ai quali la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari motivate esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea dei Soci è convocata, altresì, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne sia avanzata rituale richiesta di soggetti legittimati per legge, ovvero su iniziativa del Collegio Sindacale, o parte di es-

so, con le modalità previste dall'art. 25 del presente statuto.

Articolo 12

Luogo dell'Assemblea

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul quotidiano "LA NAZIONE" (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.

Articolo 14

Intervento in Assemblea

L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea nelle forme di legge. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.

Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta, nel rispetto dei limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c..

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea

La Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente; in difetto, dalla persona eletta a maggioranza dei voti per testa dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge, anche tra non Soci, un Segretario e, qualora lo ritenga opportuno, due Scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza e accertare la identità e legittimazione dei presenti. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere invalidata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente ha altresì il compito di regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, di determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, nonché accertarne i risultati il tutto nel pieno rispetto dell'eventuale regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria, potrà disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dello stesso tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 16

Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio ed eventualmente dagli Scrutatori.

Nei casi previsti dalla legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale computato in conformità all'art. 2368, comma 1, c.c.; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato, delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Per la nomina del Collegio Sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'Art. 25 del presente Statuto.

E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza

Articolo 18

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti Soci che rappresentano la parte di capitale indicate rispettivamente negli artt. 2368, comma secondo e 2369, terzo comma c.c.. In terza convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assem-

blea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sul-

la base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla o dalle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza in numero sufficiente a coprire tutte le cariche in elezione, l'ultimo consigliere da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con l'ultimo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti-

ti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

A - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina le attività e guida lo svolgimento delle relative riunioni ed, infine, si adopera affinché ai componenti il consiglio, siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza) la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o via fax, o a mezzo telegramma, o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.

Il Consiglio è, tuttavia, validamente costituito qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che i consiglieri partecipino alle

adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, per ricevere le informazioni da parte degli eventuali organi delegati e, anche, per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione agli organi delegati, nonché della attività affidata ai Direttori Generali e/o ai singoli procuratori speciali.

C - Costituzione e Deliberazioni

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più Consiglieri determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della relativa istituzione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 3, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente sulla attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamen-

to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, entro la prima successiva riunione di quest'ultimo, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale eseguite dalla Società o da sue controllate.

In particolare evidenziano tempestivamente le operazioni in potenziale conflitto di interessi, quelle con parti correlate, e quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Sono riservate in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e la vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- l'esame e la approvazione di piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del gruppo del quale essa è alla guida;
- la attribuzione, e la revoca, di deleghe a consiglieri o al comitato esecutivo con la definizione del contenuto, dei limiti, delle modalità di esercizio nonché la adozione di accorgimenti tesi ad evitare in concreto la concentrazione eccessiva del potere e responsabilità della gestione della società;
- la determinazione della remunerazione degli organi delegati, del Presidente e dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- l'istituzione di Comitati e Commissioni determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, anche allo scopo di modellare la forma di governo societaria su quanto stabilito nei codici di autoregolamentazione delle società quotate;
- l'approvazione, di norma, preventiva, di operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, a quelle nelle quali un consigliere sia portatore di interesse proprio o di terzi o che siano inusuali o atipiche;
- la verifica dell'adeguatezza alla natura e alle dimensioni della Società dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale predisposto dagli organi delegati.

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori generali determinandone mansioni e poteri e potrà anche nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo nomina, previo parere del collegio sindacale, e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale deve possedere i requisiti di seguito specificati e al quale sono attribuiti i

poteri e le prerogative stabiliti dalla legge.

F - Informativa all'Assemblea

Il consiglio riferisce agli azionisti in Assemblea su tutta l'attività svolta sia da esso stesso sia dagli organi delegati.

G - Requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il soggetto designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per sindaci e amministratori e caratteristiche e requisiti professionali, sia in termini di preparazione e formazione, sia in termini di esperienze lavorative maturate, adeguate allo svolgimento dell'incarico affidatogli.

Articolo 21

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi, partecipazione agli utili, diritti a sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, trattamento di fine mandato nonchè stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata in carica.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La remunerazione complessiva degli amministratori esecutivi deve essere strutturata in termini tali da far sì che una parte significativa di essa risulti legata a risultati economici conseguiti dalla società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:

- 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge;
- 2) riduzione del capitale per recesso del socio;
- 3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 23

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione muniti dei poteri delegati nei limiti delle deleghe.

Articolo 24

Comitato Tecnico Scientifico

A - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico. Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti che possiedono una elevata e specifica qualificazione tecnico scientifica nei settori in cui opera o intende operare la Società. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che designerà anche il Presidente dello stesso; i componenti sono rieleggibili.

B - Riunioni

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico: (i) sono convocate dal Presidente del Comitato con una cadenza almeno bimestrale; (ii) sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza da altro membro designato dal Comitato stesso; (iii) devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, sono sottoscritti da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Comitato.

C - Compiti

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; formula proposte di ricerca e operative e concorre all'individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività. Esso in particolare ha i seguenti compiti: (i) fornire pareri su sviluppi di ricerche e sperimentazioni; (ii) avanza proposte di sviluppo di nuovi prodotti; (iii) coordina le sperimentazioni e le validazioni di prodotti o metodi sviluppati dalla Società e dalle sue controllate; (iv) sovrintende all'organizzazione di corsi di formazione per medici o altri utilizzatori dei prodotti della Società e/o delle sue controllate; (v) cura la revisione di pubblicazioni scientifiche - tecniche; (vi) stabilisce i rapporti di collaborazione scientifica in accordo con il regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplinerà l'ordinato e funzionale svolgimento dell'attività dello stesso.

D - Compensi

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere agli stessi emolumenti in ragione ed in misura dell'attività prestata.

TITOLO V

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 25

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.

b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;

c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale o-

gni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno,

due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ove richiesto; i bilanci contengono tutta la documentazione prescritta dalla legge.

Articolo 27

Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrive a favore della Società.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone poteri e compensi.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Articolo 30

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Pistoia in data

18/07/2008 con il numero 6016.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Il presente atto costituisce copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005.

Pistoia il 21/07/2008.